Conto corrente con la posta

Anno 82° — Numero 111

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Lunedì, 12 maggio 1941 - Anno XIX

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 50-033 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31,50
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

ORDINI CAVALLERESCHI

Revoca di onorificenza

Veduti gli articoli 28 e 29 del Codice penale del Regno, nonchè l'art. 3 del Regio Magistrale decreto 28 gennaio 1929-VII, n. 181, il Primo Segretario di Sua Maestà il RE IMPERATORE per il Gran Magistero Mauriziano, Cancelliere dell'Ordine della Corona d'Italia, con Magistrale decreto in data Roma 20 febbraio 1941-XIX (registrato al Controllo generale col n. 16-2, addì 24 febbraio 1941-XIX, registro decreti n. 27, pag. 287), ha disposto che venga radiato dai ruoli dei decorati dell'Ordine della Corona d'Italia il nominato Benfatto Orazio di Salvatore.

(1836)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 3 marzo 1941-XIX, n. 317.
Modificazioni alle norme che regolano i corsi preliminari navali per allievi ufficiali di complemento della Regia marina.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

A decorrere dall'11 giugno 1940-XVIII e sino alla data di cessazione dello stato di guerra gli studenti universitari ammessi ai corsi preliminari navali previsti dalla legge 3 giugno 1937-XV, n. 1165, e successive modificazioni, possono, anche dopo un sol corso ed indipendentemente dal conseguimento della laurea, essere nominati aspiranti di complemento nei rispettivi Corpi militari della Regia marina.

Gli aspiranti predetti possono conseguire la nomina a guardiamarina o sottotenente di complemento, rispettivamente nel Corpo di Stato Maggiore o negli altri Corpi militari della Regia marina, dopo due mesi di servizio da aspirante, se laureati, e dopo sei mesi, se sprovvisti di laurea.

Agli effetti degli obblighi di leva il servizio complessivo alle armi degli aspiranti e dei guardiamarina o sottotenenti di complemento di cui ai precedenti comma resta fissato in 14 mesi.

Art. 2.

Le disposizioni della presente legge non si applicano agli allievi dei corsi preliminari navali per l'ammissione nel Corpo sanitario militare marittimo.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 marzo 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — SERENA — LISSIA — BODRERO

Visto:
(ai sensi del R. decreto 20 febbraio 1941-XIX, n. 76)
MUSSOLINI

LEGGE 11 aprile 1941-XIX, n. 318.

Avanzamento dei colonnelli riassunti e composizione della Commissione speciale di avanzamento.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'art. 74 della legge 9 maggio 1940-XVIII, n. 370, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito, è sostituito dal seguente:

« La Commissione speciale di avanzamento è nominata dal Ministro per la guerra ed è composta da un ufficiale generale presidente e da quattro generali membri.

« Il presidente è scelto fra gli ufficiali generali in servizio permanente; i membri sono scelti fra gli ufficiali in servizio permanente o della riserva.

« Sono inoltre nominati dal Ministro per la guerra almeno due membri supplenti, essi pure scelti fra gli ufficiali generali in servizio permanente o della riserva, i quali sostituiscono i membri effettivi in caso di assenza o di impedimento ».

Art. 2.

A decorrere dal 1° gennaio 1940-XVIII, l'art. 67 della predetta legge 9 maggio 1940-XVIII, n. 370, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito, è sostituito dal seguente:

« Il colonnello riassunto può conseguire la promozione a generale di brigata purchè abbia i seguenti requisiti:

a) sia riconosciuto in possesso di eminenti doti morali, intellettuali, di carattere, di cultura;

b) si sia distinto per notevole rendimento in servizio in guerra ed in pace.

« Le proposte per le promozioni di cui al presente articolo sono formulate dalle autorità gerarchiche e su di esse decide il Ministro per la guerra sentito il parere della Commissione centrale di avanzamento.

« Il colonnello per il quale il Ministro ha pronunciato giudizio decisivo favorevole è promosso sotto la data di tale giudizio purchè alla data stessa si trovino in servizio non più di 9 generali di brigata provenienti dai colonnelli riassunti. La promozione, in caso contrario, sarà effettuata al formarsi della prima vacanza nel numero dei generali suddetti e l'ufficiale assumerà anzianità corrispondente alla data di formazione della vacanza medesima.

« Qualora a ricoprire la detta vacanza concorrano più colonnelli riassunti per i quali il Ministro per la guerra abbia pronunciato, anche in epoche diverse, giudizio decisivo favorevole, la promozione è devoluta al colonnello più anziano in grado ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dalla Zona di operazioni, addì 11 aprile 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto:
(*ai sensi del R. decreto 20 febbraio 1941-XIX, n. 76*)
MUSSOLINI

LEGGE 11 aprile 1941-XIX, n. 319.

Norme concernenti il periodo di prova per gli uditori giudiziari militari e il conferimento di posti vacanti nel ruolo della magistratura militare.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il servizio prestato con funzioni giudiziarie dagli uditori giudiziari militari presso i Tribunali militari, in qualità di ufficiali delle categorie in congedo, è riconosciuto utile ai fini del compimento del periodo di prova di cui all'art. 17 del R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395.

Art. 2.

È data facoltà al Ministro per la guerra di conferire 7 delle vacanze esistenti nel ruolo della magistratura militare, ad altrettanti candidati dichiarati idonei nel concorso, per esami e per titoli, a 17 posti di uditore giudiziario militare, indetto col decreto Ministeriale 1° aprile 1939-XVII, secondo l'ordine risultante dalla graduatoria approvata con decreto Ministeriale 31 agosto 1940-XVIII.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dalla Zona di operazioni, addì 11 aprile 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto:
(*ai sensi del R. decreto 20 febbraio 1941-XIX, n. 76*)
MUSSOLINI

LEGGE 11 aprile 1941-XIX, n. 320.

Aggiornamento alle vigenti disposizioni sull'ordinamento del Comando del corpo di Stato Maggiore.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'art. 8 del R. decreto-legge 11 luglio 1935-XIII, n. 1419, quale risulta modificato dalla legge 14 giugno 1940-XVIII, n. 1010, è sostituito dal seguente:

« I provvedimenti che interessano gli ufficiali di Stato Maggiore e gli ufficiali in servizio di Stato Maggiore sono decisi dal Ministro per la guerra, su proposta del Capo di Stato Maggiore del Regio esercito, in seguito a parere di apposita Commissione.

« Detta Commissione è costituita dal Capo di Stato Maggiore del Regio esercito, dal Sottocapo di Stato Maggiore del Regio esercito, dai generali capi reparto del Comando del corpo di Stato Maggiore e dal generale addetto.

« Presidente della Commissione stessa è il Capo di Stato Maggiore del Regio esercito o in sua vece il Sottocapo di Stato Maggiore del Regio esercito.

« Le deliberazioni della Commissione non sono valide se non intervengono almeno tre componenti di essa.

« Il presidente ha facoltà di far intervenire, in seno alla Commissione, senza diritto a voto, qualunque ufficiale che sia superiore in grado al giudicando e che abbia o abbia avuto alle proprie dipendenze l'ufficiale, per chiarire fatti o circostanze riguardanti il servizio da lui prestato ».

Art. 2.

La presente legge ha effetto dal 3 novembre 1939-XVIII.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dalla Zona di operazioni, addì 11 aprile 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto:
(ai sensi del R. decreto 20 febbraio 1941-XIX, n. 76)
MUSSOLINI

REGIO DECRETO-LEGGE 7 aprile 1941-XIX, n. 321.

Sospensione, durante l'attuale stato di guerra, delle norme per la valutazione dello stato civile ai fini delle nomine e promozioni per alcune categorie di personale dipendente dalle pubbliche Amministrazioni.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1939-XVII, n. 335, convertito nella legge 2 giugno 1939-XVII, n. 739, contenente nuove norme per la valutazione dello stato civile ai fini delle nomine e promozioni del personale dipendente dalle pubbliche Amministrazioni;

Visto il R. decreto 27 marzo 1939-XVII, n. 1223, concernente norme di adeguamento per la valutazione dello stato civile ai fini delle promozioni degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza;

Visto il R. decreto 28 marzo 1939-XVII, n. 2245, concernente norme di adeguamento per la valutazione dello stato civile ai fini delle promozioni dei sottufficiali del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza;

Vista la legge 27 gennaio 1941-XIX, n. 39, concernente la sospensione dell'applicazione dell'art. 1 dei Regi decreti 27 e 28 marzo 1939-XVII, nn. 1223 e 2245, nei riguardi del personale mobilitato per la guerra attuale;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129;

Ritenuto lo stato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo e Ministro per l'interno, per la guerra, per la marina e per l'aeronautica e del Ministro per le finanze, d'intesa coi Ministri per gli affari esteri e per l'Africa Italiana;

Vista la delega rilasciata, in data 23 febbraio 1941-XIX, al Sottosegretario di Stato per gli affari esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per tutta la durata della guerra e fino a sei mesi dopo la cessazione di essa si prescinde dal requisito di coniugato o di vedovo per le promozioni dei seguenti personali;

a) ufficiali in servizio permanente e sottufficiali di carriera anche se non appartenenti ad enti mobilitati;

b) impiegati civili in servizio militare o militarizzati;

c) impiegati civili comunque dislocati in terre d'oltremare o in servizio presso enti militari.

Art. 2.

Gli ufficiali e sottufficiali del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica, della Regia guardia di finanza, della M.V.S.N. e delle sue specialità, nonchè del Corpo di polizia dell'Africa Italiana prescelti o idonei all'avanzamento, che non poterono conseguire la promozione per mancanza dello stato di coniugato o di vedovo, assumeranno, ai soli effetti giuridici, con la promozione, la sede di anzianità assoluta e relativa che sarebbe spettata se fossero stati promossi a loro turno, fermo restando l'ordine delle promozioni già effettuate.

La stessa norma si applica nei confronti di coloro che siano promossi o da promuovere, per merito di guerra, qualora risulti più favorevole l'anzianità che potrebbe essere loro attribuita ai sensi del precedente comma.

Gli impiegati civili di cui alle lettere *b*) e *c*) del precedente articolo saranno collocati, all'atto della promozione, nel posto che loro competa ai sensi dell'art. 6 terzo comma, o dell'art. 7, primo comma, del R. decreto-legge 25 febbraio 1939-XVII, n. 335, e con la decorrenza, ai soli effetti giuridici, spettante a' termine dei cennati commi.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato alle Assemblee legislative per la sua conversione in legge.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 aprile 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — BENINI — TERUZZI

Visto:
(ai sensi del R. decreto 20 febbraio 1941-XIX, n. 76)
MUSSOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 maggio 1941-XIX
Atti del Governo, registro 433, foglio 51. — MANCINI

REGIO DECRETO 27 gennaio 1941-XIX, n. 322.
Concessione alla città di Piacenza della medaglia d'oro di benemerenza per il Risorgimento Nazionale, istituita col R. decreto 4 settembre 1898, n. 395.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 4 settembre 1898, n. 395, col quale venne istituito un distintivo di onore consistente in una medaglia d'oro per rimeritare le azioni altamente patriottiche compiute dalle città italiane nel periodo del Risorgimento Nazionale;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Alla città di Piacenza è concessa la medaglia d'oro, come sopra istituita in riconoscimento delle benemerenze patriottiche, perchè, prima fra le città italiane, il 10 maggio 1848, con plebiscito pressochè unanime, votava la sua annessione al Piemonte, meritando da Re Carlo Alberto l'appellativo di Primogenita.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 gennaio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

Visto, il Guardasigilli: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 maggio 1941-XIX
Atti del Governo, registro 433, foglio 36. — MANCINI

REGIO DECRETO 11 marzo 1941-XIX, n. 323.
Varianti all'ordinamento dei servizi periferici della Regia marina.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 8 luglio 1926-IV, n. 1178, sull'ordinamento della Regia marina e sue successive modificazioni;
Visto il R. decreto 16 giugno 1932-X, n. 840, sull'ordinamento dei servizi periferici della Regia marina e sue successive modificazioni;
Udito il Consiglio superiore di marina;
Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina, di concerto col Ministro per le finanze;
Vista la delega rilasciata al Sottosegretario di Stato per il Ministero delle finanze in data 23 febbraio 1941-XIX;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

All'ordinamento dei servizi periferici della Regia marina, approvato con R. decreto 16 giugno 1932-X, n. 840, e sue successive modificazioni, sono apportate le varianti che risultano dagli articoli seguenti.

Art. 2.

1ª *Variante.* — Nel 2° comma dell'art. 5 dopo la parola « Augusta » è inserita l'altra « Porto Empedocle ».

2ª *Variante.* — Il penultimo comma dell'art. 9 è abrogato e sostituito come segue:

« Dal Comando dell'Arsenale di Taranto dipendono direttamente le seguenti direzioni dei lavori:
Direzione delle costruzioni navali e meccaniche;
Direzione delle armi e armamenti navali;
Direzione del munizionamento;
Direzione delle armi subacquee ».

3ª *Variante.* — Dopo l'art. 9 è inserito il seguente articolo 10:

« Art. 10. — *Servizi del Genio navale e delle Armi navali in Sicilia.*

Ai servizi del Genio navale e delle Armi navali nella Sicilia sovraintendono rispettivamente:
una Direzione dei servizi del Genio navale in Sicilia, con sede a Messina;
una Direzione dei servizi delle Armi navali in Sicilia con sede ad Augusta.

Le Direzioni predette dipendono dal Comando militare marittimo in Sicilia ed è preposto rispettivamente a ciascuna di esse un ufficiale superiore del Genio navale e delle Armi navali ».

4ª *Variante.* — L'art. 12 è abrogato e sostituito dal seguente:

« Art. 12. — *Officine dei lavori.*

A Messina e ad Augusta ha sede un'officina delle costruzioni navali e meccaniche.

Ad Augusta ha sede, altresì, un'officina delle armi navali ed a Brindisi un'officina mista.

Le officine di Augusta e di Messina, salvo quanto previsto dal precedente art. 10, dipendono dal Comando militare marittimo in Sicilia e quella di Brindisi dal locale Comando militare marittimo.

L'officina delle costruzioni navali e meccaniche di Messina è retta dal Direttore dei servizi del Genio navale in Sicilia, quella delle armi navali di Augusta è retta dal Direttore dei servizi delle armi navali in Sicilia.

L'officina delle costruzioni navali e meccaniche di Augusta è retta da un ufficiale del Corpo del Genio navale e l'officina mista di Brindisi da un ufficiale dello stesso Corpo ».

5ª *Variante.* — L'art. 13 è abrogato e sostituito come segue:

« Art. 13. — *Servizi di sanità militare marittima.*

Le Direzioni di sanità militare marittima hanno sede presso i Comandi in capo di dipartimento marittimo di La Spezia e Taranto, presso il Comando militare marittimo autonomo dell'Alto Adriatico a Venezia e presso il Comando militare marittimo in Sicilia a Messina.

Gli ospedali principali militari marittimi hanno sede in La Spezia, Taranto e Venezia. Gli ospedali secondari militari marittimi hanno sede in La Maddalena e Pola.

Gaeta, Napoli, Messina e Brindisi sono sedi di infermeria della Regia marina.

Le Direzioni di sanità militare marittima, gli ospedali e le infermerie della Regia marina dipendono dai Comandi indicati nella tabella *A* e sono retti da ufficiali del Corpo sanitario militare marittimo secondo quanto è stabilito dai regolamenti in vigore.

La sede della Scuola di sanità militare marittima è stabilita con decreto del Ministro per la marina di concerto col Ministro per le finanze ».

6ª *Variante.* — **Nel 1° comma dell'art. 16 le parole « In Roma, Napoli e Pantelleria » sono sostituite con le altre « In Roma e Napoli ».**

Art. 3.

Alla tabella *A* annessa all'ordinamento dei servizi periferici della Regia marina, quale risulta dal R. decreto 4 agosto 1939-XVII, n. 1359, sono apportate le seguenti modifiche:

a) nella colonna « Comandi di marina » in corrispondenza del Comando militare marittimo in Sicilia è inserito dopo il « Comando di marina di Augusta »: « Comando di marina di Porto Empedocle »;

b) nella colonna « Uffici idrografici e servizi vari » in corrispondenza del Comando militare marittimo in Sicilia sono soppresse le parole « Distaccamento Regia marina Pantelleria »;

c) nella colonna « Arsenali, basi navali ed altri stabilimenti di lavoro » in corrispondenza del Comando in capo del Dipartimento marittimo dello Jonio e Basso Adriatico le parole: « Sottodirezione del munizionamento » e « Sottodirezione delle Armi subacquee » sono sostituite rispettivamente dalle altre: « Direzione del munizionamento » e « Direzione delle armi subacquee »; nella stessa colonna: « Arsenali, basi navali ed altri stabilimenti di lavoro » ed in corrispondenza del Comando militare marittimo in Sicilia le parole: « Officina delle costruzioni navali e meccaniche di Messina » e « Officina delle armi navali di Augusta » sono sostituite come segue:

Direzione dei servizi del Genio navale in Sicilia - Messina (10)	Officina delle costruzioni navali e meccaniche di Messina (11) Officina delle costruzioni navali e meccaniche di Augusta
Direzione dei servizi delle Armi navali in Sicilia - Augusta (12)	Officina delle armi navali di Augusta (13)

d) in calce alla tabella sono aggiunte le seguenti note:

(10) Il direttore sovraintende a tutti i servizi del Genio navale nella Sicilia.

(11) E' retta dal direttore dei servizi del Genio navale in Sicilia.

(12) Il direttore sovraintende a tutti i servizi delle Armi navali nella Sicilia.

(13) E' retta dal direttore dei servizi delle Armi navali in Sicilia.

e) nella colonna « Servizi di sanità militare marittima »:

1. - In corrispondenza del Comando in capo del dipartimento marittimo dell'Alto Tirreno le parole « Direzione di sanità e ospedale principale militare marittimo di La Spezia » sono sostituite come segue: « Direzione di sanità militare marittima di La Spezia », « Ospedale principale militare marittimo di La Spezia ».

2. - In corrispondenza del Comando militare marittimo in Sicilia è inserita la seguente dicitura prima di « Infermeria Regia marina di Messina (3): « Direzione di sanità militare marittima di Messina ».

3. - In corrispondenza del Comando in capo del dipartimento marittimo dello Jonio e Basso Adriatico le parole « Direzione di sanità e ospedale principale militare marittimo di Taranto », sono così modificate: « Direzione di Sanità militare marittima di Taranto » « Ospedale principale militare marittimo di Taranto ».

4. - In corrispondenza del Comando militare marittimo autonomo dell'Alto Adriatico le parole: « Direzione di sanità e ospedale principale militare marittimo di Venezia », sono sostituite come segue: « Direzione di sanità militare marittima di Venezia », « Ospedale principale militare marittimo di Venezia ».

Art. 4.

Alla tabella *B* annessa all'ordinamento dei servizi periferici della Regia marina, quale risulta dal R. decreto 4 agosto 1939-XVII, n. 1359, sono apportate le seguenti modifiche:

a) nella colonna: « Uffici tecnici », nella parte relativa al Genio navale, in corrispondenza del Comando militare marittimo in Sicilia alla parola « Messina » è aggiunta la chiamata (7);

b) in calce alla tabella è aggiunta la seguente nota:

« (7). - Retto dal capo della locale officina delle costruzioni navali e meccaniche ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 marzo 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — LISSIA

Visto:
(ai sensi del R. decreto 20 febbraio 1941-XIX, n. 76)
MUSSOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 maggio 1941-XIX
Atti del Governo, registro 433, foglio 40. — MANCINI

REGIO DECRETO 7 aprile 1941-XIX, n. 324.

Autorizzazione al comune di Trecate a continuare ad applicare, fino al 31 dicembre 1941, le imposte di consumo con le aliquote della classe superiore G.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il Nostro decreto in data 6 giugno 1940-XVIII, n. 687, con cui, ai sensi dell'art. 26 del testo unico per la finanza locale approvato con Nostro decreto 14 settembre 1931-IX, n. 1175, il comune di Trecate, assegnato alla classe *H*, agli effetti dell'applicazione delle imposte di consumo, in seguito alle risultanze dell'ottavo censimento generale della popolazione del Regno, fu autorizzato ad applicare fino al 31 dicembre 1940-XIX le imposte stesse con le aliquote stabilite per la classe superiore *G*, alla quale già apparteneva;

Vista la deliberazione 3 dicembre 1940-XIX approvato dalla G.P.A., con la quale il Comune suddetto chiede di potere mantenere ulteriormente in applicazione la tariffa della classe *G*, fino al 31 dicembre 1941-XX;

Udita la Commissione centrale per la finanza locale;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il comune di Trecate è autorizzato a continuare ad applicare fino al 31 dicembre 1941-XX le imposte di consumo entro i limiti stabiliti per la classe *G*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 aprile 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

DI REVEL

Visto:
(*ai sensi del R. decreto 20 febbraio 1941-XIX, n. 76*)
MUSSOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 maggio 1941-XIX
Atti del Governo, registro 433, foglio 39. — MANCINI

REGIO DECRETO 18 aprile 1941-XIX, n. 325.

Autorizzazione al comune di Castiglione dei Pepoli a continuare ad applicare, fino al 31 dicembre 1943, le imposte di consumo in base alla tariffa della classe superiore G.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il Nostro decreto in data 2 febbraio 1939-XVIII, n. 265, con il quale il comune di Castiglione dei Pepoli, appartenente alla classe H, fu autorizzato ai sensi dell'art. 26 del testo unico per la finanza locale, approvato con Nostro decreto 14 settembre 1931, n. 1175, ad applicare fino al 31 dicembre 1940-XIX le imposte di consumo con la tariffa della classe superiore *G*, per riconosciute necessità di bilancio;

Vista la domanda del Comune suddetto con la quale chiede di poter mantenere ulteriormente in applicazione la predetta tariffa di classe *G*;

Ritenuto che la domanda è giustificata da imprescindibili necessità della civica Amministrazione;

Udita la Commissione centrale per la finanza locale;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il comune di Castiglione dei Pepoli (Bologna) è autorizzato ad applicare le imposte di consumo in base alla tariffa della classe superiore *G* fino a tutto l'anno 1943.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dalla Zona di operazioni, addì 18 aprile 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

DI REVEL

Visto:
(*ai sensi del R. decreto 20 febbraio 1941-XIX, n. 76*)
MUSSOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 maggio 1941-XIX
Atti del Governo, registro 433, foglio 42. — MANCINI

REGIO DECRETO 20 gennaio 1941-XIX, n. 326.

Erezione in ente morale dell'Ente autonomo del teatro « La Fenice » di Venezia.

N. 326. R. decreto 20 gennaio 1941, col quale, sulla proposta del Ministro per la cultura popolare, l'Ente autonomo del teatro « La Fenice » di Venezia viene eretto in ente morale e ne è approvato lo statuto.

Visto:
(*ai sensi del R. decreto 20 febbraio 1941-XIX, n. 76*)
MUSSOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 aprile 1941-XIX

REGIO DECRETO 20 gennaio 1941-XIX, n. 327.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione in parrocchia della Chiesa di S. Antonio di Padova, in frazione S. Menaio del comune di Vico del Gargano (Foggia).

N. 327. R. decreto 20 gennaio 1941, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Arcivescovo di Manfredonia in data 24 marzo 1940, relativo alla erezione della parrocchia di S. Antonio di Padova, nella Chiesa dello stesso titolo, in frazione S. Menaio del comune di Vico del Gargano (Foggia).

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 maggio 1941-XIX

REGIO DECRETO 3 febbraio 1941-XIX, n. 328.

Dichiarazione formale dei fini di n. 8 Confraternite, con sede in Roccasecca dei Volsci di Priverno (Littoria).

N. 328. R. decreto 3 febbraio 1941, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene provveduto alla dichiarazione formale dei fini di n. 8 Confraternite, con sede in Roccasecca dei Volsci di Priverno (Littoria).

Visto:
(*ai sensi del R. decreto 20 febbraio 1941-XIX, n. 76*)
MUSSOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 maggio 1941-XIX

REGIO DECRETO 30 aprile 1941-XIX, n. 329.

Nomina di un consigliere d'amministrazione delle Ferrovie dello Stato.

N. 329. R. decreto 30 aprile 1941, col quale, sulla proposta del Ministro per le comunicazioni, viene nominato consigliere d'amministrazione delle Ferrovie dello Stato il gr. uff. dott. ing. Luigi Gigli, capo servizio principale delle Ferrovie dello Stato.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 maggio 1941-XIX

REGIO DECRETO 7 aprile 1941-XIX.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Porcareccia e Posta Piana » nel Tavoliere di Puglia.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la decisione in data 2 marzo 1941-XIX con la quale il Collegio centrale arbitrale, costituito ai sensi dell'articolo 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926-IV,

n. 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933-XI, n. 291, ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera:

Fondo denominato « Porcareccia e Posta Piana » riportato nel vigente catasto rustico del comune di Foggia in testa alla ditta De Piccolellis Elisabetta per 2/6, Nicoletta per 2/6 e Giovanna per 1/6, sorelle fu Ottavio; Bombicci-Pontelli Gianfranco, Francesca ed Antonella, fratello e sorella di Remo per 1/6 proprietari e De Piccolellis Giovanna suddetta usufruttuaria per 1/6, alla partita 1935, foglio di mappa 193, particelle 4, 8, 9, per la superficie di ettari 206.69.77 e con l'imponibile di L. 14.509,33.

Il fondo confina: a nord, con proprietà Biassetto di Pedone; ad est, con Regio tratturello Troia-Incoronata e Fondo Giardinetto Vasto di Davalos; a sud, con torrente Cervaro; ad ovest, con breve striscia pure di proprietà Pedone Antonio;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 30 marzo 1941-XIX e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed il Regio decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834:

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Vista la delega 3 novembre 1939-XVIII, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, al Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il fondo « Porcareccia e Posta Piana, sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso da parte dell'Opera nazionale per i combattenti la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 485.000 (quattrocentoottantacinquemila), da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 7 aprile 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

Russo

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *aprile* 1941-XIX
Registro n. 8 *Finanze, foglio n.* 116. — D'ELIA

(1837)

BANDO DEL DUCE DEL FASCISMO, PRIMO MARESCIALLO DELL'IMPERO, COMANDANTE DELLE TRUPPE OPERANTI SU TUTTE LE FRONTI, 6 maggio 1941-XIX.

Facoltà di nominare commissari straordinari per le Società di navigazione nei territori dell'ex Regno di Jugoslavia occupati dalle Forze armate italiane.

IL DUCE
PRIMO MARESCIALLO DELL'IMPERO
COMANDANTE DELLE TRUPPE OPERANTI
SU TUTTE LE FRONTI

Visto l'art. 8 del R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415;

Visti gli articoli 15, 17 e 18 del testo della legge di guerra, approvato con il Regio decreto suindicato;

Visto il R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 566, che ordina l'applicazione della legge di guerra nei territori dello Stato;

Ritenuta la necessità di dettare norme per assicurare il regolare svolgimento dei trasporti marittimi nei territori dell'ex Regno di Jugoslavia occupati dalle Forze armate italiane;

Ordina:

Art. 1.

Per le Società di navigazione aventi la loro sede nei territori dell'ex Regno di Jugoslavia occupati dalle Forze armate italiane, possono essere nominati commissari straordinari con provvedimento del Comando Supremo su designazione del Ministero delle comunicazioni;

Ai commissari straordinari spettano i poteri che sono conferiti agli organi ordinari di amministrazione delle società.

Art. 2.

Le norme stabilite dalla legislazione locale per la pubblicazione e il deposito degli atti costitutivi delle società commerciali si osservano anche, in quanto applicabili, a cura dei competenti commissari civili relativamente ai provvedimenti di nomina dei commissari straordinari.

Art. 3.

All'atto dell'assunzione delle loro funzioni, i commissari straordinari compilano un inventario delle attività prese in consegna. All'inventario si procede con l'intervento di un ufficiale delegato dal comandante locale delle Forze armate italiane d'occupazione e dell'attuale rappresentante legale della società, o, in mancanza o in assenza di questo, di due testimoni.

Art. 4.

I commissari straordinari rendono conto trimestralmente della loro gestione al competente commissario civile, al quale spetta di autorizzare gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Art. 5.

Il presente bando è inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno d'Italia, ed è pubblicato mediante deposito negli uffici dei Commissariati civili.

Dal Quartier generale delle Forze armate
addì 6 maggio 1941-XIX

MUSSOLINI

(1841)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 21 aprile 1941-XIX.
Unificazione della bulloneria.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto il R. decreto 31 dicembre 1923-II, n. 3046, concernente la normalizzazione dei materiali occorrenti alle Amministrazioni dello Stato;
Visto il R. decreto-legge 22 dicembre 1927-VI, n. 2615, relativo alla estensione delle disposizioni sulla normalizzazione dei materiali occorrenti alle pubbliche Amministrazioni, agli Enti ausiliari dello Stato, parastatali o comunque sovvenzionati o sussidiati dallo Stato;
Visto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, 18 marzo 1935-XIII, relativo all'obbligo di inserire nei contratti la clausola per l'osservanza obbligatoria delle unificazioni UNI;
Visto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, 21 luglio 1936-XIV, relativo all'estensione dell'obbligo dell'osservanza delle unificazioni UNI agli stabilimenti dichiarati ausiliari per legge 14 dicembre 1931-X, n. 1699;
Visto il parere del Consiglio nazionale delle ricerche;
Vista la deliberazione della Commissione Suprema di difesa in data 21 aprile 1941-XIX;

Decreta:

Art. 1.

Per le Amministrazioni dello Stato, per gli Enti ausiliari dello Stato, per gli Enti sottoposti alla tutela e vigilanza dello Stato, per le Aziende annesse od in qualsiasi modo dipendenti dalle Amministrazioni o Enti predetti, per le Società, Ditte, Istituti comunque sovvenzionati dallo Stato, nonchè per gli stabilimenti dichiarati ausiliari, è obbligatoria l'osservanza delle unificazioni contenute nelle seguenti tabelle:

UNI 946 - 11 dicembre 1939-XVIII: Larghezze di dado. *Sostituisce UNI* 103.

UNI 947-948 - 11 dicembre 1939-XVIII: Estremità delle viti (fascicolo unico di due tabelle). *Sostituisce UNI* 104.

UNI 949-950 - 11 dicembre 1939-XVIII: Smussature di inizio delle filettature e distanze di spallamento (fascicolo unico di due tabelle). *Sostituisce UNI* 105.

UNI 951-952 - 11 dicembre 1939-XVIII: Gole di inizio delle filettature (fascicolo unico di due tabelle). *Sostituisce UNI* 106.

UNI 953 - 11 dicembre 1939-XVIII: Lunghezze di gambo per viti di bulloneria. *Sostituisce UNI* 173.

UNI 954 - 11 dicembre 1939-XVIII: Fori ciechi filettati per viti prigioniere con radice corta, media, lunga. *Sostituisce UNI* 108.

Le disposizioni contenute nel precedente decreto 8 giugno 1929-VII sono sostituite da quelle del presente decreto di obbligatorietà per quanto riguarda le seguenti tabelle: UNI 103 - 104 - 105 - 106 - 107 - 108. Le disposizioni contenute nel precedente decreto 11 febbraio 1935-XIII, sono sostituite da quelle del presente decreto di obbligatorietà per quanto riguarda la tabella UNI 173.

Art. 2.

Per tutte le Amministrazioni statali e per tutti gli Enti di cui all'articolo precedente, l'obbligo previsto dall'articolo stesso decorre dal compimento di tre mesi a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto di obbligatorietà nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

A partire dal compimento di tale termine, le parti di ricambio che verranno allestite od acquistate per sostituzione diretta oppure per reintegro di dotazioni di magazzino dovranno conformarsi alle tabelle predette.

Art. 3.

È data facoltà di derogare da quanto prescritto dalle suddette unificazioni:

a) quando per esigenze di perfetta intercambiabilità con costruzioni in dotazione, esista necessità di continuare ad impiegare elementi integralmente conformi a tipi preesistenti, e ciò fino a quando dette costruzioni non siano prossime ad essere poste fuori servizio;

b) per fabbricazioni su commissioni provenienti dall'estero nelle quali siano imposte prescrizioni non conformi alle unificazioni UNI.

Art. 4.

Ogni qualvolta Amministrazioni ed Enti, cui è devoluta l'osservanza obbligatoria delle precedenti disposizioni, si trovassero nella necessità di dover derogare alle prescrizioni del presente decreto di obbligatorietà, dovranno darne comunicazione alla Commissione Suprema di difesa.

Art. 5.

Nei contratti di acquisto o di conferimento di commesse di lavoro, da parte delle Amministrazioni ed Enti predetti, dovrà, con esplicito articolo di contratto o di convenzione, essere richiamata l'osservanza delle unificazioni UNI rese obbligatorie ed il suggerimento dell'osservanza di quelle unificazioni non ancora rese obbligatorie.

Art. 6.

Le tabelle sono edite dall'Ente nazionale per l'unificazione nell'industria, UNI, Milano.

Copie autenticate dal bollo del Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra sono cedute dall'UNI al prezzo di L. 5 ciascuna.

Copie non autenticate sono invece cedute, sempre dall'UNI, al prezzo normale di vendita stabilito dall'UNI stesso dopo ottenuta l'approvazione della Commissione Suprema di difesa.

Art. 7.

È obbligatorio l'acquisto di almeno una copia autenticata delle tabelle da parte degli stabilimenti statali ed uffici tecnici ad essi superiori. Gli altri Enti, di cui all'art. 1, dovranno acquistare almeno una copia autenticata delle tabelle predette a misura che ciò sarà richiesto per le loro occorrenze.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 21 aprile 1941-XIX

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo
MUSSOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 aprile 1941-XIX
Registro n. 8, foglio n. 163.

(1741)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 21 aprile 1941-XIX.

Unificazione dei bulloni metrici grezzi (viti munite di relativi dadi).

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto il R. decreto 31 dicembre 1923-II, n. 3046, concernente la normalizzazione dei materiali occorrenti alle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 22 dicembre 1927-VI, n. 2615, relativo alla estensione delle disposizioni sulla normalizzazione dei materiali occorrenti alle pubbliche Amministrazioni, agli Enti ausiliari dello Stato, parastatali o comunque sovvenzionati o sussidiati dallo Stato;

Visto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, 18 marzo 1935-XIII, relativo all'obbligo di inserire nei contratti la clausola per l'osservanza obbligatoria delle unificazioni UNI;

Visto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, 21 luglio 1936-XIV, relativo all'estensione dell'obbligo dell'osservanza delle unificazioni UNI agli stabilimenti dichiarati ausiliari per legge 14 dicembre 1931-X, n. 1699;

Visto il parere del Consiglio nazionale delle ricerche;

Vista la deliberazione della Commissione Suprema di difesa in data 21 aprile 1941-XIX:

Decreta:

Art. 1.

Per le Amministrazioni dello Stato, per gli Enti ausiliari dello Stato, per gli Enti sottoposti alla tutela e vigilanza dello Stato, per le Aziende annesse od in qualsiasi modo dipendenti dalle Amministrazioni o Enti predetti, per le Società, Ditte, Istituti comunque sovvenzionati dallo Stato, nonchè per gli stabilimenti dichiarati ausiliari, è obbligatoria l'osservanza delle unificazioni contenute nelle seguenti tabelle:

UNI 898-899 - 19 dicembre 1938-XVII: Bulloni metrici grezzi (viti munite dei relativi dadi). Prospetto dei tipi unificati (fascicolo unico di due tabelle). *Sostituisce UNI* 326.

UNI 900 - 19 dicembre 1938-XVII: Bulloni metrici grezzi con testa esagona a dado esagono. *Sostituisce UNI* 327.

UNI 901 19 dicembre 1938-XVII: Bulloni metrici grezzi con testa quadra e dado esagono. *Sostituisce UNI* 328.

UNI 902 - 19 dicembre 1938-XVII: Bulloni metrici grezzi con testa quadra larga e dado quadro. *Sostituisce UNI* 329.

UNI 903 - 19 dicembre 1938-XVII: Bulloni metrici grezzi con testa cilindrica e dado esagono alto (bulloni da coperta). *Sostituisce UNI* 330.

UNI 904 - 19 dicembre 1938-XVII: Bulloni metrici grezzi con testa tonda stretta e dado esagono. *Sostituisce UNI* 331.

UNI 905 - 19 dicembre 1938-XVII: Bulloni metrici grezzi con testa tonda larga e dado quadro. *Sostituisce UNI* 332.

UNI 906 - 19 dicembre 1938-XVII: Bulloni metrici grezzi con testa tonda larga e dado esagono.

UNI 907 - 19 dicembre 1938-XVII: Bulloni metrici grezzi con testa svasata stretta piana e dado esagono. *Sostituisce UNI* 333.

UNI 908 - 19 dicembre 1938-XVII: Bulloni metrici grezzi con testa svasata stretta con calotta e dado esagono. *Sostituisce UNI* 334.

UNI 909 - 19 dicembre 1938-XVII: Bulloni metrici grezzi con testa svasata larga e dado quadro. *Sostituisce UNI* 335.

UNI 910 - 19 dicembre 1938-XVII: Bulloni metrici grezzi con testa conica e dado quadro. *Sostituisce UNI* 336.

UNI 911 - 19 dicembre 1938-XVII: Bulloni metrici grezzi a gambo da saldare, con dado esagono. *Sostituisce UNI* 337.

Le disposizioni contenute nel precedente decreto 19 dicembre 1937-XVI sono sostituite da quelle del presente decreto di obbligatorietà.

Art. 2.

Per tutte le Amministrazioni statali e per tutti gli Enti di cui all'articolo precedente, l'obbligo previsto dall'articolo stesso decorre dal compimento di tre mesi a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto di obbligatorietà nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

A partire dal compimento di tale termine, le parti di ricambio che verranno allestite od acquistate per sostituzione diretta oppure per reintegro di dotazioni di magazzino dovranno conformarsi alle tabelle predette.

Art. 3.

È data facoltà di derogare da quanto prescritto dalle suddette unificazioni:

a) quando per esigenze di perfetta intercambiabilità con costruzioni in dotazione, esista necessità di continuare ad impiegare elementi integralmente conformi a tipi preesistenti, e ciò fino a quando dette costruzioni non siano prossime ad essere poste fuori servizio;

b) per fabbricazioni su commissioni provenienti dall'estero nelle quali siano imposte prescrizioni non conformi alle unificazioni UNI.

Art. 4.

Ogni qualvolta Amministrazioni ed Enti, cui è devoluta l'osservanza obbligatoria delle precedenti disposizioni, si trovassero nella necessità di dover derogare alle prescrizioni del presente decreto di obbligatorietà, dovranno darne comunicazione alla Commissione Suprema di difesa.

Art. 5.

Nei contratti di acquisto o di conferimento di commesse di lavoro, da parte delle Amministrazioni ed Enti predetti, dovrà, con esplicito articolo di contratto o di convenzione, essere richiamata l'osservanza delle unificazioni UNI rese obbligatorie ed il suggerimento dell'osservanza di quelle unificazioni non ancora rese obbligatorie.

Art. 6.

Le tabelle sono edite dall'Ente nazionale per l'unificazione nell'industria, UNI, Milano.

Copie autenticate dal bollo del Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra sono cedute dall'UNI al prezzo di L. 5 ciascuna.

Copie non autenticate sono invece cedute, sempre dall'UNI, al prezzo normale di vendita stabilito dall'UNI stesso dopo ottenuta l'approvazione della Commissione Suprema di difesa.

Art. 7.

È obbligatorio l'acquisto di almeno una copia autenticata delle tabelle da parte degli stabilimenti statali ed uffici tecnici ad essi superiori. Gli altri Enti, di cui all'art. 1, dovranno acquistare almeno una copia autenticata delle tabelle predette a misura che ciò sarà richiesto per le loro occorrenze.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 21 aprile 1941-XIX

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo
MUSSOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 aprile 1941-XIX
Registro n. 8, foglio n. 164.

(1740)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 16 aprile 1941-XIX.

Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito e messa in liquidazione della Cassa Triestina di credito e depositi, con sede in Trieste.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Ritenuta la necessità di revocare l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa Triestina di credito e depositi, Consorzio a garanzia limitata, con sede in Trieste, e di sottoporre la stessa alla procedura speciale di liquidazione prevista dal titolo VII, capo III, del Regio decreto-legge sopra citato;

Sulla proposta del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

E' revocata l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa Triestina di credito e depositi, Consorzio a garanzia limitata con sede in Trieste, e l'azienda stessa è posta in liquidazione secondo le norme del titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 aprile 1941-XIX

MUSSOLINI

(1773)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 16 aprile 1941-XIX.

Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito e messa in liquidazione del Banco Triestino di credito e risparmio, con sede in Trieste.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Ritenuta la necessità di revocare l'autorizzazione all'esercizio del credito al Banco Triestino di credito e risparmio, società anonima con sede in Trieste, e di sottoporre la stessa alla procedura speciale di liquidazione prevista dal titolo VII, capo III, del Regio decreto-legge sopra citato;

Sulla proposta del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

E' revocata l'autorizzazione all'esercizio del credito al Banco Triestino di credito e risparmio, società anonima con sede in Trieste, e l'azienda stessa è posta in liquidazione secondo le norme del titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 aprile 1941-XIX

MUSSOLINI

(1775)

DECRETO MINISTERIALE 3 maggio 1941-XIX.

Revoca del provvedimento di sequestro adottato nei riguardi della Società di assicurazione « La Paterna », con sede a Milano, e sottoposizione a sindacato della Società medesima.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il proprio decreto in data 27 agosto 1940-XVIII, con il quale fu sottoposta a sequestro la Società di assicurazione « La Paterna », con sede a Milano;

Visto l'art. 4 dell'accordo italo-francese 27 novembre 1940, in materia di assicurazione;

Vista la lettera 8 marzo 1941-XIX, con la quale il Ministero degli affari esteri prospetta la necessità di dare immediata attuazione all'accordo suddetto;

Visto il R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Decreta:

È revocato il decreto interministeriale 27 agosto 1940-XVIII con il quale fu sottoposta a sequestro la Società di assicurazione « La Paterna », con sede a Milano.

La Società stessa è sottoposta a sindacato ed è nominato sindacatore il Senatore Dino Perrone Compagni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 3 maggio 1941-XIX

p. Il Ministro per le corporazioni
AMICUCCI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

(1795)

DECRETO DEL SEGRETARIO DEL P.N.F., MINISTRO SEGRETARIO DI STATO, 25 aprile 1941-XIX.

Approvazione dell'acquisto di un appezzamento di terreno per la costruzione del campo sportivo della G.I.L. di Pavia.

IL SEGRETARIO DEL P.N.F.
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
COMANDANTE GENERALE DELLA G.I.L.

Considerato che, allo scopo di far sorgere in Pavia un campo sportivo, piscina e servizi per uso di quelle organizzazioni giovanili, la G.I.L. è venuta nella determinazione di acquistare dall'Almo Collegio Borromeo, per l'importo di L. 60.000, un appezzamento di terreno da distinguersi in mappa: foglio VII, n. 188 *b*, are 26,74, e n. 189 *e*, are 3,25, di complessive are ventinove e centiare novantanove, confinante a levante con la Casa della G.I.L., a mezzodì con l'Ente autonomo delle case popolari di Pavia, a ponente e settentrione con la proprietà dell'Almo Collegio Borromeo;

Considerata l'opportunità di procedere a tale acquisto;

Veduti i documenti catastali ed ipotecari;

Veduto l'atto di compra-vendita n. 2088-3237 di rep. in data 9 ottobre 1940-XVIII, a rogito De Lutti dott. Claudio, notaio in Pavia, ivi registrato il 21 ottobre 1940-XVIII, al n. 498, vol. 155, ed ivi trascritto l'11 novembre 1940-XIX, al n. 2021, vol. 259 d'ord., n. 1741, vol. 789;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1839;

Decreta:

L'acquisto, come sopra disposto, di un appezzamento di terreno per il campo sportivo, piscina e servizi della G.I.L. di Pavia, è approvato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 aprile 1941-XIX

Il Segretario del P.N.F.
Ministro Segretario di Stato
Comandante generale della G.I.L.
SERENA

(1779)

DECRETO DEL SEGRETARIO DEL P.N.F., MINISTRO SEGRETARIO DI STATO, 25 aprile 1941-XIX.

Approvazione della donazione di un appezzamento di terreno con annesso edificio sito in Casirate d'Adda (Bergamo).

IL SEGRETARIO DEL P.N.F.
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
COMANDANTE GENERALE DELLA G.I.L.

Considerato che Paladini Giuseppe, Antonio e Gaetano fu Rinaldo sono venuti nella determinazione di donare alla G.I.L. un appezzamento di terreno con annesso edificio adibito a campo sportivo e palestra ginnastica, sito in Casirate d'Adda (Bergamo), distinto in catasto di detto Comune ai mappali n. 363, sub. *b* di ett. 0.27.40, e n. 343, sub. *b*, di ettari 0.32.60, confinante ad est, sud, nord, con la residua proprietà dei donanti, ad ovest con la strada comunale detta dei Morti, del valore di L. 60.000;

Considerata l'opportunità di accettare tale donazione;

Veduti i documenti catastali ed ipotecari;

Veduto l'atto di donazione in data 21 maggio 1940-XVIII a rogito notaio Domenico Bellotti, registrato a Romano il 28 maggio 1940-XVIII, al n. 668, trascritto all'Ufficio delle ipoteche di Bergamo il 31 maggio 1940-XVIII, al n. 3515 del reg. generale, e n. 3091 del reg. particolare;

Veduto l'art. 2 del R. decreto 27 ottobre 1937-XV, n. 1839;

Decreta:

La donazione, come sopra disposta, di un appezzamento di terreno con annesso edificio adibito a campo sportivo e palestra ginnastica è approvata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 aprile 1941-XIX

Il Segretario del P.N.F.
Ministro Segretario di Stato
Comandante generale della G.I.L.
SERENA

(1781)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessione di exequatur

In data 21 aprile 1941-XIX è stato concesso l'exequatur al dottor Alfredo Perito, console generale onorario del Paraguay a Genova.

(1759)

MINISTERO DELL'INTERNO

Cambiamento di cognome

Con decreto del Ministero dell'interno n. 18420 del 15 gennaio 1941-XIX il sig. Piazza Ernesto fu Giuseppe e fu D'Angelo Gelsomina, nato a Pollena Trocchia il 19 febbraio 1879, residente a Roma, è stato autorizzato a sostituire il proprio cognome «Piazza» con quello «D'Angelo» ai sensi dell'art. 4 della legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1055.

L'autorizzazione medesima è estesa ai figli Gelsomino e Giglio Piazza di Ernesto e di Bellucci Guida, nati a Roma, rispettivamente, il 23 settembre 1918 e il 29 gennaio 1920.

S'invita chiunque vi abbia interesse a presentare opposizione nel termine di trenta giorni di cui all'art. 5 della citata legge.

(1796)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 5 maggio 1941-XIX - N. 101

	Cambi di compensazione	Cambio ufficiale
Argentina (Peso carta)	—	4,66
Belgio (Belgas)	3,0534	—
Bulgaria (Leva)	23,58	—
Canadà (Dollaro)	—	—
Danimarca (Corona)	3,83	—
Egitto (Lira egiziana)	—	—
Estonia (Corona)	4,697	—
Finlandia (Marka)	39,84	—
Francia (Franco)	—	—
Germania (Reichmark)	7,6336	7,80
Grecia (Dracma)	—	—
Inghilterra (Sterlina)	—	—
Islanda (Corona)	—	—
Lettonia (Lat)	3,6751	—
Lituania (Litas)	3,3003	—
Norvegia (Corona)	3,3374	—
Olanda (Fiorino)	10,1297	—
Polonia (Zloty)	381,68	—
Portogallo (Scudo)	—	0,7985
Romania (Leu)	10,5263	—
Slovacchia (Corona)	65,66	—
Spagna (Peseta)	181 —	—
Stati Uniti America (Dollaro)	—	19,80
Svezia (Corona)	4,7214	4,726
Svizzera (Franco)	445,43	460 —
Turchia (Lira turca)	15,29	—
Ungheria (Pengo)	3,85205	—

Rendita 3,50% (1906)	75,175
Id. 3,50% (1902)	72,625
Id. 3,00% Lordo	52,55
Id. 5,00% (1935)	94,15
Prestito Redimibile 3,50% (1934)	74,40
Id. Id. 5,00% (1936)	95,35
Obbligazioni Venezie 3,50%	95,175
Buoni novennali 5% - scadenza 1941	100 —
Id. Id. 4% - Id. 15 febbraio 1943	96,925
Id. Id. 4% - Id. 15 dicembre 1943	96,60
Id. Id. 5% - Id. 1944	98,50
Id. Id. 5% - Id. 1949	98,925

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Variazioni all'elenco « C » delle aziende industriali e commerciali appartenenti a cittadini italiani di razza ebraica

CONSIGLIO PROVINCIALE DELLE CORPORAZIONI DI GENOVA

MODIFICHE

2. — *Società Promethèe Acc. per, azioni Vitale, Anelli e C.* (in liquidazione) Genova, via Fieschi n. 28-5. — Commercio esplosivi da mina e generi affini, produzione esplosivi Promethèe ed accessori per mine. (La Società viene cancellata dall'elenco *C* delle ditte di cui all'art. 52 del R. decreto-legge 9 febbraio 1939-XVII, n. 126, trattandosi di società azionaria). Registro n. 25581.

10. — *S.A.I.M. Soc. An. Ital. Metano*, Genova, via Santi Giacomo e Filippo n. 19-10 (sede legale: Modena). — Commercio, industria del gas metano per autotrazione e affini, ecc. (La Società viene cancellata dall'elenco *C* delle ditte di cui all'art. 52 del R. decreto-legge 9 febbraio 1939-XVII, n. 126, trattandosi di società azionaria). Registro ditte n. 063516.

15. — *Gino e Umberto Gandus* (società di fatto) Genova, Palazzo Nuova Borsa, 107. — Rappresentante in macchine per scrivere e calcolatrici, commercio in proprio di macchine usate per ufficio e rappresentante mobili metallici. Cessata l'attività in data 31 dicembre 1940-XIX. Registro ditte n. 57069.

27. — *Ettore Diena e F.lli* (società di fatto) Genova, piazza Campetto, 1. — Rappresentanze manufatti e tessuti in genere. Il socio Diena Ettore venne discriminato con decreto Ministeriale interno, n. 121, in data 8 febbraio 1939. Registro ditte n. 920.

28. — *Ditta Giuseppe Vita Vitale* (società di fatto) Genova, vico Cartai n. 5-3. — Agente rappresentante di commercio in tessuti e mercerie in genere. (In data 30 dicembre 1940-XIX ha cessato l'attività). Registro ditte n. 12806.

29. — *Mondini & Siccardi succ. Alberto Colombo* (individuale) Genova, via Cairoli n. 39-r. — Vendita al minuto carta e libri. (Cessata l'attività in data 1° dicembre 1940, per cessione dell'esercizio a terzi). Registro ditte n. 76813.

31 — *Valabrega Ugo* (individuale) Genova, vico Invrea, 9-3. — Importazione coloniali (caffè, pepe, droghe e affini) esportazione in genere ed in proprio. (Dal 30 aprile 1937-XV, esercisce in deposito franco due magazzini distinti col n. 16 e 17, piano 2°, nel quartiere Santa Caterina). Registro ditte n. 67636.

42. — *Biaggini Lorenzo* (di Tedeschi Gentile) (individuale) Genova, piazza Martinez, 4-r. — Elettricista. (Con atto notarile 1° marzo 1939-XVII la signora Tedeschi Gentile fu Giuseppe ha donato ai sensi degli articoli 6 e 55 del R. decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 126, l'azienda al proprio marito signor Biaggini Lorenzo). Registro ditte n. 6131.

44. — *Vitale di Giuseppe Anau* (individuale) Genova, via San Luca n. 4-6. — Importazione e commercio coloniali all'ingrosso, esportazione prodotti italiani. (La ditta ha denunciato di avere sospeso provvisoriamente, in data 30 giugno 1940-XVIII, la propria attività dato l'attuale stato di emergenza, riservandosi di comunicarne la ripresa). Registro ditte n. 8015.

52. — *Laboratorio elettromeccanico di precisione Giuseppe Foà* (individuale) Genova, via San Vincenzo n. 105-r. — Vendita di apparecchi elettromeccanici e cinematografici, piccole riparazioni, industria apparecchi e parti apparecchi radiofonici. (Cessata l'attività in data 31 gennaio 1940 per decesso del titolare signor Giuseppe Foà fu Italo). Registro ditte n. 45670.

56. — *Forti Cesare* (individuale) Genova, via Balbi, 138-r. — Orologeria, chincaglieria al minuto. (Cessata l'attività in data 14 ottobre 1940-XVIII, per cessione dell'esercizio a terzi). Registro ditte n. 2300.

68. — *Dott. Achille Avigdor* (individuale) Genova, via Balbi n. 2. — Agente marittimo-raccomandatario. (Cessata l'attività in data 31 dicembre 1940-XIX). Registro ditte n. 63002.

69. — *Bauer Nella* (individuale) Genova, via Pisacane n. 58-r. — Cartoleria. (Cessata l'attività in data 18 novembre 1940-XIX, per cessione dell'esercizio a terzi). Registro ditte n. 55255.

71. — *R. L. Trevis* (individuale) Genova, via Quarnaro, 12-12. — Commercio olii lubrificanti. (Cessato completamente da qualsiasi attività commerciale essendo in data 7 novembre 1940 nominato sequestratario della merce, appartenente alla The Ocean Oil Co. Ltd. di Londra di cui il proprietario della ditta era consegnatario). Registro ditte n. 43708.

72. — *Sinigaglia Vittorio - Farmacia Centrale - Sampierdarena* (individuale) Genova-Sampierdarena, via Stefano Canzio, 4-7. — Esercizio farmacia. (Cessata l'attività il 25 novembre 1940). Registro ditte n. 74614.

73. — *S. A. Alberto Issel* (società anonima) Genova, corso Giulio Cesare n. 31. — Fabbricazione e commercio mobili, affissi, oggetti d'arte, lavori di decorazione e di arredamento in genere, ecc. (La società viene cancellata dall'elenco *C* delle ditte di cui all'art. 52 del R. decreto-legge 9 febbraio 1939-XVII, n. 126, trattandosi di società azionaria). Registro ditte n. 55628.

76. — *Michelangelo Vitale* (società in accomandita semplice) Genova, via Carlo Felice, 41-43-r. — Fabbricazione e commercio profumerie. (Con atto 20 dicembre 1940-XIX si è trasformata in società anonima sotto la denominazione: « S. A. Michelangelo Vitale ». La società viene cancellata dall'elenco *C* delle ditte di cui all'art. 52 del R. decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 126, trattandosi di società azionaria). Registro ditte n. 39539.

80. — *Fratelli Krech succ. Gustavo Krech* (società di fatto) Genova, via Caşaregis n. 42. — Rappresentante metalli, prodotti chimici e medicinali. (In data 26 luglio 1940 il signor Krech Max fu Gustavo ha receduto dalla società di fatto « F.lli Krech succ. Gustavo Krech » e la società si è trasformata in ditta individuale di proprietà del signor Krech Ermanno il quale la continua sotto la stessa denominazione e con oggetto: rappresentanze in genere). Registro ditte n. 18547.

(1801)

Variazioni all'elenco « C » delle ditte ebraiche, di ditta commerciale appartenente a cittadini italiani di razza ebraica.

CONSIGLIO PROVINCIALE DELLE CORPORAZIONI DI VERCELLI

Ditta *Cingoli & Segre*. — Magazzini al risparmio esercente il commercio di tessuti al dettaglio in Vercelli, piazza Massimo d'Azeglio. Da cancellarsi dall'elenco perchè i due soci sono stati discriminati e precisamente: il signor Cingoli Augusto Abramo Davide fu Isacco è stato discriminato con provvedimento Ministeriale numero 2278/9338, del 1° agosto 1940-XVIII; il signor Segre Aronne Aristide di Giuseppe è stato discriminato con decreto Ministeriale n. 302, del 16 marzo 1939-XVII.

(1802)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina del commissario liquidatore e dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa Triestina di credito e depositi, con sede in Trieste.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, di pari data, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa Triestina di credito e depositi, Consorzio a garanzia limitata con sede in Trieste, e dispone la messa in liquidazione dell'azienda secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del Regio decreto-legge sopra citato;

Dispone:

Il comm. avv. Carlo Chersi è nominato commissario liquidatore della Cassa Triestina di credito e depositi, Consorzio a garanzia limitata avente sede in Trieste, ed i signori avv. Oscarre Staffieri, Antonio Petito e dott. Silvio Suppani sono nominati membri del Comitato di sorveglianza dell'azienda stessa, con le attribuzioni ed i poteri contemplati dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 aprile 1941-XIX

V. AZZOLINI

(1774)

Nomina del commissario liquidatore e dei membri del Comitato di sorveglianza del Banco Triestino di credito e risparmio, con sede in Trieste.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, di pari data, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito al Banco Triestino di credito e risparmio, società anonima con sede in Trieste, e dispone la messa in liquidazione dell'azienda secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del Regio decreto-legge sopra citato;

Dispone:

Il sig. Antonio Biucchi è nominato commissario liquidatore del Banco Triestino di credito e risparmio, società anonima avente sede in Trieste, ed i signori cav. di gr. cr. Giovanni Banelli, Senatore del Regno, rag. Silvio Pernetti e sig. Mario Quintavalle sono nominati membri del Comitato di sorveglianza dell'azienda stessa, con le attribuzioni ed i poteri contemplati dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 aprile 1941-XIX

V. AZZOLINI

(1776)

Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana « Beato Giovanni Liccio » di Caccamo, in liquidazione, con sede in Caccamo (Palermo).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 25 gennaio 1941-XIX, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana « Beato Giovanni Liccio » di Caccamo, con sede nel comune di Caccamo (Palermo), e mette in liquidazione l'azienda secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del Regio decreto-legge sopra citato;

Veduto il proprio provvedimento in data 25 gennaio 1941-XIX, con il quale il signor Emanuele Di Pasquale è stato nominato membro del Comitato di sorveglianza della suddetta azienda;

Considerato che il predetto signor Di Pasquale ha declinato l'incarico e che occorre pertanto provvedere alla sua sostituzione;

Dispone:

L'avv. Giuseppe Cordone di Giuseppe è nominato membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana « Beato Giovanni Liccio » di Caccamo, in liquidazione, avente sede nel comune di Caccamo (Palermo) con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VIII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, e dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933, in sostituzione del signor Emanuele Di Pasquale.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 4 maggio 1941-XIX

V. AZZOLINI

(1800)

Conferma in carica di un sindaco della Cassa di risparmio Vittorio Emanuele per le Provincie siciliane, con sede in Palermo

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di 1ª categoria, approvato con R. decreto 25 aprile 1929-VII, n. 967, ed il regolamento per l'esecuzione del testo unico predetto, approvato con R. decreto 5 febbraio 1931-IX, n. 225;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduto l'art. 19 dello statuto in vigore presso la Cassa centrale di risparmio Vittorio Emanuele per le Provincie siciliane, con sede in Palermo, approvato con decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 1° maggio 1940-XVIII;

Veduto il proprio provvedimento in data 22 giugno 1940-XVIII, con il quale il comm. prof. dott. Salvatore Bruno è stato nominato sindaco della Cassa predetta;

Dispone:

Il comm. prof. dott. Salvatore Bruno è confermato sindaco della Cassa centrale di risparmio Vittorio Emanuele per le Provincie siciliane, con sede in Palermo, e resterà in carica fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 1941 della Cassa stessa.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 3 maggio 1941-XIX

V. AZZOLINI

(1799)

CONCORSI

MINISTERO DELLA GUERRA

Proroga e varianti al concorso a 11 posti di commissario di leva

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER LA GUERRA

Visto il R. decreto-legge 27 giugno 1935-XIII, n. 1276, convertito in legge con la legge 6 gennaio 1936-XIV, n. 89, recante norme per il reclutamento dei commissari di leva;

Visto il decreto Ministeriale 21 ottobre 1940-XVIII, col quale è stato indetto un concorso per titoli a 11 posti di commissario di leva;

Vista la legge 9 maggio 1940-XVIII, n. 369, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito;

Vista la legge 9 maggio 1940-XVIII, n. 370, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito;

Considerato che, agli effetti dell'ammissibilità al concorso per commissari di leva indetto col citato decreto Ministeriale 21 ottobre 1940-XVIII, devesi tener conto anche delle categorie di ufficiali che non sono mai stati in ausiliaria o fuori organico, ma che, se non fosse intervenuta la nuova legge 9 maggio 1940-XVIII, n. 369, che li ha trasferiti nella riserva, sarebbero passati dal servizio permanente in una di dette due categorie;

Decreta:

Art. 1.

Alle categorie di ufficiali ammessi a partecipare al concorso per titoli per 11 posti di commissario di leva, di cui al decreto Ministeriale 21 ottobre 1940-XVIII, previste dall'art. 1 - 2° comma - del decreto medesimo, sono aggiunte le seguenti:

f) ufficiali della riserva collocati in detta categoria direttamente dal servizio permanente effettivo, invece che in posizione ausiliaria, in applicazione degli articoli 31 e 39 - 1°, 2° e 3° comma - della citata legge 9 maggio 1940-XVIII, n. 369;

g) ufficiali della riserva collocati in detta categoria direttamente dal servizio permanente effettivo, invece che fuori organico, in applicazione degli articoli 4, 20, 27 e 106 della legge 9 maggio 1940-XVIII, n. 370;

Art. 2.

I termini per la presentazione delle domande d'ammissione e dei documenti, previsti dall'art. 1 del detto decreto Ministeriale 21 ottobre 1940-XVIII, e scadenti il 10 gennaio e 9 febbraio 1941-XIX, rispettivamente per i concorrenti residenti in Italia, oppure all'estero, nelle colonie e nei possedimenti italiani, sono prorogati il primo al 31 maggio e il secondo al 30 giugno 1941-XIX, fermo restando l'obbligo da parte delle autorità gerarchiche riceventi le domande, di inoltrare al Ministero le domande stesse ed i documenti al più presto e comunque non oltre 20 giorni dalla data di presentazione, che dovrà essere attestata da esplicita dichiarazione scritta del comandante del corpo o ente o del capo dell'ufficio che riceve la domanda.

I concorrenti residenti all'estero, nelle colonie e nei possedimenti potranno produrre i documenti non oltre cinque giorni prima dell'esame dei titoli da parte della commissione giudicatrice, esame che avrà luogo non prima del 90° giorno dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 7 marzo 1941-XIX

p. *Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo*
Ministro per la guerra
GUZZONI

(1856)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Graduatoria generale del concorso a 40 posti di ingegnere allievo in prova nel ruolo del servizio minerario del Corpo Reale delle miniere.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visti il R. decreto 15 dicembre 1936-XV, n. 2335, e i Regi decreti-legge 21 novembre 1938-XVII, n. 1885, e 9 febbraio 1939-XVII, n. 271, riguardante il personale del Corpo Reale delle miniere;

Visto il R. decreto 23 marzo 1940-XVIII, n. 245, concernente la costituzione della Direzione generale delle miniere e della metallurgia ed il riordinamento degli organici del Corpo Reale delle miniere;

Visto il decreto Ministeriale 14 agosto 1940-XVIII, registrato alla Corte dei conti il 28 agosto 1940, registro n. 14, foglio n. 201, con il quale è stato indetto un concorso per titoli a 40 posti di ingegnere allievo in prova (grado 10°, gruppo *A*) nel ruolo del servizio minerario del Corpo Reale delle miniere;

Vista la relazione presentata dalla Commissione esaminatrice del concorso medesimo;

Visto l'art. 44 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso stesso;

Decreta:

Art. 1.

È approvata la seguente graduatoria del concorso a 40 posti di ingegnere allievo in prova (grado 10°, gruppo *A*) nel ruolo del servizio minerario del Corpo Reale delle miniere:

N.	Nome	Punti
1.	Stragiotti Lelio	punti 390
2.	Catena Carlo	» 388
3.	Mercuri Ermanno	» 386
4.	Anedda Bruno	» 382
5.	D'Alessandro Arcangelo	» 366
6.	Lino Emilio	» 358
7.	Scollo Rosario	» 340
8.	Ventriglia Ugo	» 330
9.	De Portis Raoul	» 320
10.	Barragato Gerlando	» 302
11.	Collura Paolino	» 299
12.	Bardi Dante	» 296
13.	Cosentino Armando	punti 289
14.	D'Achille Aldo	» 286
15.	Astolfi Giuseppe	» 284
16.	Cinelli Vittorio	» 283
17.	Nicoli Carlo	» 280
18.	Gabrielli Ettore	» 272
19.	Cineddu Giulio	» 266
20.	Piccione Paolo	» 263
21.	Righi Vittorio	» 262
22.	Tronci Amilcare, coniugato	» 260
23.	Pratelli Aldo, celibe	» 260
24.	Cruciani Giulio	» 258
25.	Consiglio Aurelio, celibe, nato il 25-9-1904	» 256
26.	Badino Pier Giovanni, celibe, nato il 14-7-1914	» 256
27.	Grieco Antonio, celibe, nato il 14-1-1904	» 255
28.	Capezzone Armando, celibe, nato il 21-3-1905	» 255
29.	Francini Mario	» 254
30.	Sanfilippo Attilio	» 252
31.	Viccica Alfonso, coniugato, 4 figli	» 250
32.	Ricci Giuseppe, coniugato, 1 figlio	» 250
33.	Sanna Iginio, coniugato	» 250
34.	Palermo Antonio, celibe	» 250
35.	Monastaro Filippo	» 248
36.	Dell'Agli Vittorio	» 245
37.	Sammarini Iperide, coniugato, 1 figlio	» 244
38.	Lamfasona Gaspare, celibe	» 244
39.	Tavolaro Terenzio, celibe, nato il 22-9-1902	» 242
40.	Rinaldi Domenico, celibe, nato il 25-4-1905	» 242
41.	Ruiz Salvatore	» 240
42.	La Porta Euclide, ex combattente	» 238
43.	Guarna Francesco, celibe, nato il 28-6-1900	» 236
44.	Bonifacino Bartolomeo, celibe, nato il 29-7-1907	» 236
45.	Bonanome Ugo, celibe, nato il 13-9-1901	» 234
46.	Sorino Michele, celibe, nato il 3-8-1905	» 234
47.	Marra Massimo, ex combattente, coniugato	» 232
48.	Zappulla Lucio, celibe	» 232
49.	Malagoli Gastone, ex combattente, coniugato, 1 figlio, nato il 3-3-1895	» 230
50.	Gorini Giovanni, coniugato, 1 figlio, nato 23-4-1910	» 230
51.	Rizza Vito	» 228
52.	Malone Aldo	» 226
53.	Rispoli Ettore	» 225
54.	Latini Macioti Wladimiro, coniugato, 2 figli, ex combattente	» 224
55.	Rossi Tommaso, coniugato, 1 figlio	» 224
56.	Naldi Giovanni, coniugato	» 224
57.	Malice Felice, coniugato, 3 figli, ex combattente	» 222
58.	Giammusso Guido, celibe, nato il 28-8-1905	» 222
59.	Grimaldi Vittorio, celibe, nato l'8-3-1913	» 222
60.	Michelucci Vittorio, celibe, nato l'8-8-1915	» 222
61.	Spagnolo Carmelo, coniugato, 2 figli	» 220
62.	Mustica Giovanni, coniugato, 1 figlio	» 220
63.	Duccillo Guido, coniugato, 1 figlio, nato il 1°-1-1911	» 220
64.	Nicolella Gennaro, coniugato, antemarcia	» 220
65.	Tacconi Mario, celibe	» 220
66.	Viguna Giuseppe	» 218
67.	Mammana Gaetano, celibe, nato il 24-6-1904	» 215
68.	Valentino Giovanni, celibe, nato il 20-1-1910	» 215
69.	Satta Giovanni, ex combattente	» 214
70.	Salvetti Guglielmo, celibe, nato il 22-2-1909, ex combattente	» 210
71.	Borrelli Francesco, coniugato, 2 figli	» 210
72.	Sarchiola Giuseppe, coniugato, 1 figlio	» 210
73.	Verdina Tommaso, celibe, nato il 10-2-1911	» 210
74.	Olivieri Giuseppe, celibe, nato l'11-7-1911	» 210
75.	Amico Salvatore	» 209
76.	Massaria Umberto, celibe, nato il 9-8-1900	» 208
77.	Cutuli Alfio, celibe, nato il 18-3-1907	» 208
78.	Romano Pietro, coniugato, 1 figlio	» 205
79.	Spallina Giuseppe, celibe	» 205
80.	Tricarico Luigi	» 204
81.	Nucera Calogero, coniugato, 1 figlio	» 202
82.	De Felice Otello, celibe, nato il 22-2-1910	» 202
83.	Caruso Francesco, celibe, nato il 22-7-1910	» 202
84.	Brugnone Vincenzo, celibe, nato il 2-8-1912	» 202
85.	Melluso Guido, celibe, nato il 14-7-1913	» 202
86.	Marulli Paolo, coniugato, nato il 25-6-1901	» 200
87.	Postiglione Angelo, coniugato, nato il 7-1-1910	» 200
88.	Boncori Lamberto, celibe, nato il 4-10-1901	» 200
89.	Marone Gustavo, celibe, nato il 25-10-1907	» 200
90.	Muzio Roberto, celibe, nato il 13-7-1909	» 200
91.	Longobardi Francesco, celibe, nato il 25-7-1912	» 200
92.	Paluzza Francesco, celibe, nato il 21-7-1916	» 200

Art. 2.

Sono dichiarati vincitori del concorso stesso, nell'ordine seguente i signori:

N.	Nome	Punti
1.	Stragiotti Lelio	punti 390
2.	Catena Carlo	» 388
3.	Mercuri Ermanno	» 386
4.	Anedda Bruno	» 382
5.	D'Alessandro Arcangelo	» 366
6.	Lino Emilio	» 358
7.	Scollo Rosario	» 340
8.	Ventriglia Ugo	» 330
9.	De Portis Raoul	» 320
10.	Barragato Gerlando	» 302
11.	Collura Paolino	» 299
12.	Bardi Dante	» 296
13.	Cosentino Armando	» 289
14.	D'Achille Aldo	» 286
15.	Astolfi Giuseppe	» 284
16.	Cinelli Vittorio	» 283
17.	Nicoli Carlo	» 280
18.	Gabrielli Ettore	» 272
19.	Cineddu Giulio	» 266
20.	Piccione Paolo	» 263
21.	Righi Vittorio	» 262
22.	Tronci Amilcare, coniugato	» 260
23.	Pratelli Aldo, celibe	» 260
24.	Cruciani Giulio	» 258
25.	Consiglio Aurelio, celibe, nato il 25-9-1904	» 256
26.	Badino Pier Giovanni, celibe, nato il 16-7-1914	» 256
27.	Grieco Antonio, celibe, nato il 14-1-1904	» 255
28.	Capezzone Armando, celibe, nato il 21-3-1905	» 255
29.	Francini Mario	» 254
30.	Sanfilippo Attilio	» 252
31.	Viccica Alfonso, coniugato, 4 figli	» 250
32.	Ricci Giuseppe, coniugato, 1 figlio	» 250
33.	La Porta Euclide, ex combattente	» 238
34.	Marra Massimo, ex combattente	» 232
35.	Malagoli Gastone, ex combattente	» 230
36.	Latini Macioti Wladimiro, coniugato, 2 figli, ex combattente	» 224
37.	Malice Felice, coniugato, 3 figli, ex combattente	» 222
38.	Nicolella Gennaro, coniugato, antemarcia	» 220
39.	Satta Giovanni, ex combattente	» 214
40.	Salvetti Guglielmo, ex combattente	» 210

Art. 3.

Sono dichiarati idonei, nell'ordine seguente i signori:

N.	Nome	Punti
1.	Sanna Igino, coniugato	punti 250
2.	Palermo Antonio, celibe	» 250
3.	Monastero Filippo	» 248
4.	Dell'Agli Vittorio	» 245
5.	Sammarini Iperide, coniugato, 1 figlio	» 244
6.	Lanfasona Gaspare, celibe	» 244
7.	Tavolaro Terenzio, celibe, nato il 22-9-1902	» 242
8.	Rinaldi Domenico, celibe, nato il 25-4-1905	» 242
9.	Ruiz Salvatore	» 240
10.	Guarna Francesco, celibe, nato il 28-6-1900	» 236
11.	Bonifacino Bartolomeo, celibe, nato il 29-7-1907	» 236
12.	Bonanome Ugo, celibe, nato il 13-9-1901	» 234
13.	Sorino Michele celibe, nato il 3-8-1905	» 234
14.	Zappulla Lucio	» 232
15.	Gorini Giovanni	» 230
16.	Rizza Vito	» 228
17.	Maione Aldo	» 226
18.	Rispoli Ettore	» 225
19.	Rossi Tommaso, coniugato, 1 figlio	» 224
20.	Naldi Giovanni, coniugato	» 224
21.	Giammusso Guido, celibe, nato il 28-8-1905	» 222
22.	Grimaldi Vittorio, celibe, nato l'8-3-1913	punti 222
23.	Michelucci Vittorio, celibe, nato l'8-8-1915	» 222
24.	Spagnolo Carmelo, coniugato, 2 figli	» 220
25.	Mustica Giovanni, coniugato, 1 figlio	» 220
26.	Duccillo Guido, coniugato, 1 figlio, nato il 1°-1-1911	» 220
27.	Tacconi Mario, celibe	» 220
28.	Viguna Giuseppe	» 218
29.	Mammana Gaetano, celibe, nato il 24-6-1904	» 215
30.	Valentino Giovanni, celibe, nato il 20-1-1910	» 215
31.	Borrelli Francesco, coniugato, 2 figli	» 210
32.	Sarchiola Giuseppe, coniugato, 1 figlio	» 210
33.	Verdina Tommaso, celibe, nato il 10-2-1911	» 210
34.	Olivieri Giuseppe, celibe, nato l'11-7-1911	» 210
35.	Amico Salvatore	» 209
36.	Massaria Umberto, celibe, nato il 9-8-1900	» 208
37.	Cutuli Alfio, celibe, nato il 18-3-1907	» 208
38.	Romano Pietro, coniugato, 1 figlio	» 205
39.	Spallina Giuseppe, celibe	» 205
40.	Tricarico Luigi	» 204
41.	Nucera Calogero, coniugato, 1 figlio	» 202
42.	De Felice Otello, celibe, nato il 22-2-1910	» 202
43.	Caruso Francesco, celibe, nato il 22-7-1910	» 202
44.	Brugnone Vincenzo, celibe, nato il 2-8-1912	» 202
45.	Melluso Guido, celibe, nato il 14-7-1913	» 202
46.	Marulli Paolo, coniugato, nato il 25-6-1901	» 200
47.	Postiglione Angelo, coniugato, nato il 7-1-1910	» 200
48.	Boncori Lamberto, celibe, nato il 4-10-1901	» 200
49.	Marone Gustavo, celibe, nato il 25-10-1907	» 200
50.	Muzio Roberto, celibe, nato il 13-7-1909	» 200
51.	Longobardi Francesco, celibe, nato il 25-7-1912	» 200
52.	Paiuzza Francesco, celibe, nato il 21-7-1916	» 200

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 8 aprile 1941-XIX

p. *Il Ministro*: AMICUCCI

(1804)

MINISTERO DELL'INTERNO

Avviso di rettifica concernente il concorso per titoli a 55 posti di inserviente in prova nell'Amministrazione civile dell'interno.

Il testo del paragrafo n. 2 dell'art. 2 del decreto Ministeriale 10 gennaio 1941-XIX, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 46 del 22 febbraio 1941-XIX, dalle parole:

« *c*) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima », fino alle parole: « del R. decreto-legge 1° aprile 1935, n. 343 », è sostituito dal seguente:

« *c*) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

« Tali aumenti sono cumulabili con quelli precedentemente indicati, purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

« La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati civili di ruolo in servizio dello Stato e per coloro i quali si trovino nelle condizioni previste dall'art. 8 del R. decreto-legge 1° aprile 1935, n. 343 ».

Il testo dell'art. 6 del decreto Ministeriale predetto, dalle parole: « di un viceprefetto » fino alle parole « le mansioni di segretario », è sostituito dal seguente: « di un viceprefetto in servizio al Ministero (o con funzioni di ispettore generale), presidente, di un funzionario di gruppo *A* e di un funzionario di gruppo *B* di grado 6° o 7°. Un funzionario di gruppo *A* o *B* disimpegnerà presso la Commissione le mansioni di segretario ».

(1855)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.